



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 20/25

26 Settembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 22.09.2025) redatto nei confronti di XXXXXXXX XXXXXX tesserato presso XXXXXXXX XXXXXX in occasione del 2° trofeo Città di Gallarate - Spada maschile - tenutosi in Gallarate in data 20.09.2025;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Ritenuto che il gesto assunto dall'atleta, consistito nel lancio della maschera e successivamente della borraccia, meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerati i comportamenti successivi tenuti dall'atleta una volta convocato in D.T.;
- considerato, che non è pervenuta alcuna dichiarazione di scusa in D.T. e nemmeno alcuna memoria difensiva nel termine concesso;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXXXXXX XXXXXXXX la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità spada maschile, in occasione della prima gara utile ufficiale di calendario federale alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Cotti